

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

relativa alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente implicazioni transfrontaliere

(2004/919/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Si stima che annualmente siano commessi 1,2 milioni di furti di autovetture negli Stati membri dell'Unione europea.
- (2) Tali furti comportano un danno considerevole, valutabile in almeno 15 miliardi di EUR l'anno.
- (3) Gran parte di tali veicoli, secondo le stime il 30-40 %, vengono rubati dalla criminalità organizzata, che li modifica e li esporta verso altri Stati all'interno e all'esterno dell'Unione europea.
- (4) Oltre ad un danno materiale, ne deriva anche un grave danno per il senso di giustizia e di sicurezza dei cittadini. La criminalità connessa con i veicoli può accompagnarsi a forme gravi di violenza.
- (5) Ciò rende più difficile il raggiungimento dell'obiettivo, previsto dall'articolo 29 del trattato, di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (6) Il Consiglio ha adottato la risoluzione del 27 maggio 1999, sulla lotta contro la criminalità organizzata internazionale con interventi estesi a determinate rotte<sup>(1)</sup>.
- (7) La criminalità connessa con i veicoli può inoltre avere collegamenti, a livello internazionale, con altre forme di criminalità quali il traffico di stupefacenti o di armi e la tratta degli esseri umani.

- (8) La lotta alla criminalità connessa con i veicoli è di competenza delle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge. Al fine di affrontare gli aspetti transfrontalieri di questa forma di criminalità è tuttavia necessario e opportuno pervenire ad un approccio comune nel cui ambito — se possibile e necessario — gli Stati membri dovrebbero cooperare con le autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri.
- (9) Rivestono particolare importanza la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge e gli uffici della motorizzazione nonché la comunicazione di informazioni alle parti interessate.
- (10) Anche la cooperazione con l'Europol è importante, visto che quest'ultima è in grado di fornire analisi e relazioni in materia.
- (11) L'Accademia europea di polizia offre ai servizi di polizia degli Stati membri, nel quadro della rete elettronica europea di formazione della polizia (European Police Learning Network — EPLN), una funzione di libreria riguardante la criminalità connessa con i veicoli per accedere a informazioni e a conoscenze specialistiche. L'EPLN offre inoltre la possibilità di scambiare conoscenze ed esperienze attraverso la funzione di discussione.
- (12) L'aumento del numero di Stati membri aderenti al trattato relativo a un sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) del 29 giugno 2000 rafforzerà la lotta contro la criminalità connessa con i veicoli.
- (13) Dovrà essere adottata una serie di misure specifiche per poter lottare efficacemente contro la criminalità connessa con i veicoli avente dimensione internazionale,

DECIDE:

## Articolo 1

**Definizione**

Ai fini dell'applicazione della presente decisione si intende per:

- 1) «veicolo»: qualsiasi veicolo a motore, rimorchio e roulotte quali definiti nelle disposizioni relative al sistema d'informazione Schengen (SIS).
- 2) «autorità nazionali competenti»: qualsiasi autorità nazionale designata dallo Stato membro ai fini della presente decisione che può includere, se del caso, la polizia, i servizi doganali, le guardie di frontiera e le autorità giudiziarie.

<sup>(1)</sup> GU C 162 del 9.6.1999, pag. 1.

## Articolo 2

### Obiettivo

1. Obiettivo della presente decisione è realizzare una migliore cooperazione all'interno dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità transfrontaliera connessa con i veicoli.

2. Particolare attenzione è prestata al collegamento tra il furto di veicoli e il loro commercio illecito, da un lato, e forme di criminalità organizzata quali il traffico di stupefacenti, di armi e la tratta degli esseri umani, dall'altro.

## Articolo 3

### Cooperazione tra le autorità nazionali competenti

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente alla legislazione nazionale, per rafforzare la cooperazione reciproca tra le autorità nazionali competenti, al fine di combattere contro la criminalità transfrontaliera connessa con i veicoli, tra l'altro attraverso accordi di cooperazione.

2. Particolare attenzione è prestata alla cooperazione con riferimento al controllo delle esportazioni, tenuto conto delle rispettive competenze degli Stati membri.

## Articolo 4

### Cooperazione tra le autorità competenti e il settore privato

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per organizzare consultazioni periodiche, se del caso, tra le autorità nazionali competenti, conformemente alla legislazione nazionale, alle quali possono partecipare rappresentanti del settore privato (quali i gestori di registri privati di veicoli scomparsi, il settore assicurativo e quello automobilistico) al fine di coordinare le informazioni e le attività di ciascuno in questo settore.

2. Gli Stati membri agevolano, conformemente alla legislazione nazionale, le procedure da seguire per il rapido rimpatrio di un veicolo dissequestrato dalle autorità nazionali competenti.

## Articolo 5

### Punti di contatto in materia di criminalità connessa con i veicoli

1. Entro il 30 marzo 2005, gli Stati membri designano, all'interno delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, un punto di contatto responsabile della lotta contro la criminalità transfrontaliera connessa con i veicoli.

2. Gli Stati membri autorizzano i punti di contatto a scambiare esperienze, conoscenze specialistiche ed informazioni generali e tecniche sulla criminalità connessa con i veicoli, in base alla legislazione applicabile in vigore. Lo scambio di informazioni si estende ai metodi e alle migliori pratiche in materia di prevenzione della criminalità connessa con i veicoli. Tali scambi non comprendono lo scambio di dati a carattere personale.

3. Le informazioni riguardanti i punti di contatto nazionali designati, comprese le successive modifiche, sono comunicate al Segretariato generale del Consiglio che le pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## Articolo 6

### Segnalazione di veicoli rubati e di carte di circolazione

1. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono, ogni qualvolta sia stato denunciato il furto di un veicolo, a inserire immediatamente una segnalazione per il veicolo in questione nel SIS conformemente alla legislazione nazionale e, se possibile, nell'apposita base dati relativa ai veicoli rubati dell'Interpol.

2. Lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione nell'archivio di ricerca procede immediatamente, conformemente alla legislazione nazionale, al ritiro di detta segnalazione non appena viene meno il motivo della medesima.

3. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono, in seguito alla denuncia di furto di carte di circolazione, a segnalarlo immediatamente nel SIS, conformemente alla legislazione nazionale.

## Articolo 7

### Immatricolazione

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le sue autorità competenti adottino le misure necessarie per prevenire l'uso fraudolento e il furto di documenti di immatricolazione di veicoli.

2. Gli uffici nazionali della motorizzazione sono informati dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge del fatto che un veicolo in fase di immatricolazione risulta rubato. L'accesso a tal fine alla base dati ha luogo nel debito rispetto del diritto comunitario.

*Articolo 8***Prevenzione dell'uso fraudolento di carte di circolazione**

1. Al fine di prevenire l'uso fraudolento di carte di circolazione, ciascuno Stato membro provvede affinché, conformemente alla legislazione nazionale, le autorità competenti adottino le misure necessarie per ritirare la carta di circolazione del proprietario o del possessore del veicolo dopo che quest'ultimo ha subito gravi danni in seguito ad una collisione (perdita totale).
2. Si procede inoltre al ritiro, conformemente alla legislazione nazionale se nel corso di un controllo da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge sorge il sospetto che siano state alterate le caratteristiche d'identità del veicolo, quale il numero d'identificazione del veicolo.
3. La carta di circolazione è restituita solo previo controllo e verifica positiva dell'identità del veicolo e conformemente alla legislazione nazionale.

*Articolo 9***Europol**

Ciascuno Stato membro provvede affinché le autorità incaricate dell'applicazione della legge informano l'Europol, ove necessario, sui responsabili di atti di criminalità connessa con i veicoli, nell'ambito del mandato e della missione di Europol.

*Articolo 10***Formazione e sviluppo di competenze specialistiche**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli istituti nazionali responsabili della formazione delle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge promuovano

nel loro piano di studi se del caso in collaborazione con l'Accademia europea di polizia, la formazione specialistica nel settore della prevenzione e dell'investigazione dei furti di veicoli. L'Europol può contribuire a tale formazione nell'ambito della sua sfera di competenze.

*Articolo 11***Riunione dei punti di contatto e relazione annuale al Consiglio**

I punti di contatto competenti per la criminalità connessa con i veicoli si riuniscono almeno una volta all'anno sotto la presidenza dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio. L'Europol è invitata a partecipare a tali riunioni. La presidenza presenta al Consiglio una relazione sui progressi compiuti riguardo alla pertinente cooperazione pratica tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge.

*Articolo 12***Clausola di riesame**

Il Consiglio riesamina l'attuazione della presente decisione il 30 dicembre 2007

*Articolo 13***Presa di effetto**

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per gli Stati membri in cui le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS non siano ancora entrate in vigore, gli obblighi derivanti dalla presente decisione connessi con il SIS hanno effetto alla data in cui tali disposizioni saranno applicate, come specificato nella decisione del Consiglio adottata a tal fine in conformità delle procedure applicabili.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

C. VEERMAN